



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 57 DEL 09/08/2021

OGGETTO:

MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MONTELLO DAL NUMERO CIVICO 45 AL NUMERO CIVICO 54 PROROGA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N.50 FINO AL 10 SETTEMBRE 2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Lino Chiolero)**

Vista la richiesta di proroga pervenuta in data 08 agosto 2021 dalla ditta MELLO srl, con sede in Castellamonte, Strada del Casino n. 35/4, tendente ad ottenere la modifica della regolamentazione della circolazione stradale in Via Montello, dal numero civico 45 al numero civico 54, mediante l'istituzione di divieto di transito, per lavori stradali da effettuare fino al 10 settembre 2021;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Visto l'art. 107 comma 3, T.U.E.L., D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visti gli artt. 7, 20 e 21 del "Nuovo Codice Della Strada", D.lgs. n. 285, del 30 aprile 1992;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. n. 495, del 16 dicembre 1992;

ORDINA

La proroga fino al 10 settembre 2021, del **DIVIETO DI TRANSITO** in Via Montello, dal numero civico 45 al numero civico 54, per permettere l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- la posa di apposita segnaletica stradale, conforme al Codice della strada e relativo Regolamento d'attuazione., da installarsi nelle zone interessate dai lavori a cura del richiedente;
- **il posizionamento di idonea segnaletica di preavviso da posizionarsi in Via Montello all'intersezione con la Via Braide per i veicoli in direzione centro città, e in Via Montello all'intersezione con la Via Fiume per i veicoli in direzione esterno città.**
- che venga fatta osservare dal personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada.

Dispone inoltre che la presente ordinanza, possa essere modificata con esecuzione immediata, su disposizione degli organi preposti alla vigilanza e sicurezza, per qualsivoglia motivo contingente di interesse pubblico, non valutabile e non prevedibile all'atto dell'emanazione del presente provvedimento.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Comandante della Polizia Locale, Lino Chiolero, Commissario di Polizia Locale.

Susa, li 09 agosto 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
LINO CHIOLERO